

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA

Conservatorio di Musica "C. Gesualdo da Venosa" Potenza

Regolamento per l'elezione della Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 22 marzo 2011

Art. 1 – Funzioni ed attività

- 1. La Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza, di seguito denominato Conservatorio, è l'organo di rappresentanza degli studenti all'interno dell'Istituto. La Consulta degli Studenti invia agli Organi di gestione e governo, proposte ed interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda gli studenti.
- 2. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto del Conservatorio, la Consulta degli Studenti indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne:
 - a. L'organizzazione e le dotazioni didattiche;
 - b. Il piano di indirizzo formulato dal Consiglio Accademico;
 - c. I servizi per gli studenti e l'idoneità degli ambienti di studio;
 - d. Le questioni relative al Diritto allo studio e alla mobilità internazionale;
 - e. Designa i rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali di governo e di gestione.

Art. 2 – Composizione della Consulta

- 1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre.
- 2. La Consulta designa gli studenti in seno al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Gli studenti designati in Consiglio Accademico, entrano di diritto a farne parte.
- 3. La Consulta degli Studenti elegge a maggioranza assoluta il proprio Presidente.
- 4. Il Presidente nomina il Vice-Presidente.

Art. 3 – Elettorato attivo

1. Compongono l'elettorato attivo, tutti gli studenti regolarmente iscritti al Conservatorio, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle elezioni.

Art. 4 – Elettorato passivo

- 1. Possono candidarsi alla Consulta, gli studenti regolarmente iscritti al Conservatorio, in possesso dei seguenti requisiti:
 - Abbiano raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle candidature;
 - Non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle loro funzioni;
 - Non siano stati puniti con pena superiore a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.
- 2. Le candidature devono essere presentate entro i dieci giorni precedenti la data fissata per la votazione.
- 3. Le candidature possono essere associate ad un programma elettorale.

Art. 5 – Convocazione del corpo elettorale

- 1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta degli Studenti, sono indette dal Direttore del Conservatorio.
- 2. Il Direttore convoca un'Assemblea di tutti gli studenti, avente ad oggetto le imminenti elezioni, almeno venti giorni prima delle stesse.
- 3. L'avviso della convocazione deve indicare la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, ed i requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di voto e di candidatura.
- 4. Nel corso dell'assemblea, la Consulta degli studenti uscente, provvederà alla nomina della Commissione di seggio, composta da tre componenti individuati tra gli studenti maggiorenni.
- 5. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente di Seggio.
- 6. La Commissione di Seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto.
- 7. I membri della Commissione di seggio si obbligano ad astenersi dal presentare la propria candidatura.

Art.6 - Elezioni

- 1. Le elezioni sono valide se il numero degli effettivi elettori è pari almeno alla metà più uno degli aventi diritto.
- 2. Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo per non raggiungimento del quorum richiesto, si procederà a nuove elezioni la settimana successiva, con le medesime modalità. Le elezioni saranno considerate valide qualunque sia il numero dei votanti e risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti.
- 3. In caso di parità di voti tra due candidati, prevale l'anzianità di iscrizione, e, in caso di ulteriore parità, l'anzianità anagrafica.

Art. 7 - Modalità di voto

- 1. Il voto è personale, diretto e segreto e non può essere espresso né per lettera, né per interposta persona.
- 2. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dal Presidente della Commissione di seggio.
- 3. A ciascun elettore verrà consegnata una scheda unica, previa accertamento dell'identità personale.
- 4. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza contrassegnando con una X la casella contenente i nominativi dei candidati prescelti.
- 5. Gli elettori indicheranno sulla scheda elettorale un massimo di tre preferenze.
- 6. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione di seggio nell'apposita urna.
- 7. La scheda è bianca qualora non risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
- 8. La scheda è nulla se è diversa da quella predisposta dalla Commissione di seggio, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
- 9. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Art. 8 - Operazioni di scrutinio e pubblicazione dei risultati delle elezioni

- 1. Le operazioni di scrutinio, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.
- 2. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed il verbale delle operazioni, verranno inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti della Commissione di Seggio.
- 3. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del Seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, unitamente alle eventuali contestazioni e al residuo materiale della votazione, al Direttore, che dispone la pubblicazione all'albo dei risultati delle elezioni.
- 4. Eventuali ricorsi nei confronti degli atti della procedura elettorale, potranno essere presentati al Direttore entro cinque giorni dall'affissione dei risultati.
- 5. Trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi, la proclamazione degli eletti acquisterà carattere definitivo.
- 6. La Consulta sarà costituita con decreto del Direttore.
- 7. La Consulta, una volta costituita, dovrà designare, entro trenta giorni, i nominativi dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio Accademico (due componenti) e al Consiglio di Amministrazione (un componente).

Art. 9 - Decadenza

- 1. Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 4, ovvero in caso di dimissioni o di incompatibilità.
- 2. Ove un componente eletto cessi anticipatamente del mandato per dimissioni, decadenza o per qualsiasi altra causa, esso viene tempestivamente sostituito con provvedimento del Direttore, mediante la nomina

- del primo dei non eletti, scorrendo i risultati delle consultazioni elettorali di riferimento. In tal caso, il componente resta in carica per il periodo residuo del mandato di colui al quale subentra.
- 3. Nel caso in cui non risulti la graduatoria dei non eletti, si procederà al nuovo turno elettorale per la copertura del seggio scoperto.

Art. 10 – Componenti assenti per mobilità internazionale

1. Nel caso uno o più componenti della Consulta debbano assentarsi per un periodo di mobilità internazionale, anche con riferimento agli scambi Socrates - Erasmus, per l'intero periodo di assenza il Direttore, con decreto, nomina in sostituzione componenti supplenti individuati tra i primi non eletti della precedente tornata elettorale.

Art. 11 – Norme finali

- 1. Il presente Regolamento farà parte integrante del "Regolamento Generale" di cui all'articolo 19 dello Statuto.
- 2. Eventuali modifiche potranno essere successivamente apportate secondo le prescritte procedure.